



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Dicembre 2014

Aiuto all'esecuzione: Pescatori con la lenza

Interpretazione delle disposizioni legali relative
allo stordimento e uccisione di pesci di piccola taglia
e alla rimessa in acqua di pesci catturati



Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione, elaborata dall'UFAM e dall'USAV in veste di autorità di vigilanza, è un testo d'aiuto all'esecuzione destinato primariamente alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell'intento di promuoverne un'esecuzione uniforme. Le autorità esecutive che si attengono ai testi d'aiuto all'esecuzione possono avere la certezza di rispettare il diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

Nota editoriale

Ufficio Federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Gruppo di lavoro

Fabien Loup, Beat von Siebenthal, Rolf Frischknecht, USAV

Andreas Knutti, UFAM

Christof Jäggi, Gérard Zürcher, Conferenza dei servizi della caccia e della pesca CCP

Marcel Michel, Associazione Svizzera dei Guardiani della Pesca ASGP

Roland Seiler, Charles Kull, Federazione Svizzera di Pesca FSP

Contatto

Ufficio dell'ambiente (UFAM)

Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi

CH-3003 Berna

E-mail: aoel@bafu.admin.ch

Tel. +41 (0)58 462 93 89

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Divisione della protezione degli animali

Schwarzenburgstrasse 155

CH-3003 Berna

E-mail: info@blv.admin.ch

Tel. +41 (0)58 463 30 33

Foto di copertina

Temolo (*Thymallus thymallus*), Lukas Bammatter

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1421-i

(disponibile soltanto in formato elettronico)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

Parte I: Stordimento e uccisione di pesci di piccola taglia

Nell'esercizio della funzione di sorveglianza dell'UFAM (art. 21 cpv. 2 LFSP) e della competenza normativa dell'USAV nell'ambito dei metodi di stordimento e di uccisione (art. 179 e 184 OPAn);

- per l'accertamento della situazione giuridica relativa all'uccisione di pesci catturati (art. 100 OPAn) e allo stordimento dei pesci prima dell'uccisione (art. 178, 184 e 185 OPAn);
- in base alla constatazione che il metodo di stordimento «colpo sulla testa», se effettuato in modo professionale, per i pesci di piccola taglia causa uno stordimento continuo fino al sopraggiungere della morte;
- tenendo conto della pratica della pesca dei pesci di piccola taglia;

ai pescatori con la lenza e ai Servizi cantonali specializzati in veterinaria e pesca viene comunicata **la seguente interpretazione delle disposizioni legali relative allo stordimento e all'uccisione di pesci di piccola taglia:**

- Secondo l'articolo 100 OPAn, i pesci catturati nel quadro della pesca con la lenza devono essere uccisi immediatamente. Il metodo di uccisione usuale è lo stordimento immediato mediante un colpo sulla testa o la dislocazione del collo con successiva uccisione mediante dissanguamento (taglio delle branchie) o eviscerazione immediata.
- In base all'articolo 179 OPAn, dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può autorizzare altri metodi di uccisione, purché questi non arrechino agli animali ulteriore aggravio e ne provochino senza alcun dubbio la morte.
- Il dissanguamento dei pesci di piccola taglia è considerato difficile da mettere in pratica.
- In caso di animali di piccola taglia, si può presumere che un colpo sulla testa effettuato in modo professionale causi la morte dell'animale in questione.
- Sebbene, di principio, una dislocazione del collo effettuata in modo professionale sarebbe idonea per uccidere i pesci di piccola taglia, si raccomanda di rinunciare a detto metodo di uccisione: una dislocazione del collo non effettuata in modo professionale può infatti condurre a tetraplegia. Per l'autorità esecutiva, tuttavia, è difficile verificare se una dislocazione del collo sia stata effettuata in modo professionale. Inoltre, questo metodo di uccisione è difficile da standardizzare e da trasmettere nell'ambito dei corsi di formazione che portano al conseguimento di un attestato di competenza. Per questo motivo, la dislocazione del collo senza successivo dissanguamento può essere consentita soltanto in combinazione con un colpo sulla testa con successiva uccisione dei pesci di piccola taglia.
- Nel quadro della formazione che porta al conseguimento di un attestato di competenza si attribuisce molta importanza all'uccisione professionale dei pesci di piccola taglia mediante un colpo sulla testa oppure mediante la dislocazione del collo combinata con un colpo sulla testa.
- Sono da considerarsi pesci di piccola taglia i pesci che misurano al massimo 22 centimetri. Questo valore corrisponde alla lunghezza minima che la Confederazione ha stabilito per le trote (art. 2 cpv. 1 OLFP).

Conclusione

I pesci il cui corpo misura meno di 22 centimetri possono essere uccisi mediante un colpo sulla testa oppure mediante la dislocazione del collo combinata con un colpo sulla testa, senza successivo dissanguamento.

Se si rinuncia al dissanguamento, tuttavia, non è garantito che la morte sopraggiunga immediatamente. In un simile caso, il metodo di uccisione scelto deve essere applicato una seconda volta. Il pescatore con la lenza deve accertarsi che il pesce sia davvero morto.

A seguito dello stordimento, i pesci il cui corpo misura oltre 22 centimetri devono in tutti i casi essere sottoposti immediatamente a dissanguamento o eviscerazione.

Parte II: Rimessa in acqua di pesci

Nell'esercizio della funzione di sorveglianza dell'UFAM (art. 21 cpv. 2 LFSP) e della competenza normativa dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali (art. 12 OOrg-DFI; LPAn; OPAn);

- per l'accertamento della situazione giuridica relativa alla rimessa in acqua di pesci catturati (art. 23 cpv. 1 lett. a OPAn);
- in base alla constatazione che le basi giuridiche formulate nell'articolo 23 capoverso 1 lettera a OPAn e quelle precisate nelle spiegazioni corrispondenti hanno portato a dubbi nella pratica;
- tenendo conto dei punti di vista ecologici rilevanti sul piano della protezione degli animali;

ai pescatori con la lenza e ai Servizi cantonali specializzati in veterinaria e pesca viene comunicata la seguente **interpretazione delle disposizioni legali relative alla rimessa in acqua di pesci catturati**:

- L'articolo 4 capoverso 2 LPAn vieta che all'animale venga arrecato un aggravio che non può essere giustificato (ai sensi dell'art. 3 lett. a LPAn).
- La pratica della pesca con la lenza costituisce un aggravio per i pesci; ciò nonostante, di principio la pesca con la lenza a scopo alimentare è da considerarsi giustificata.
- Per questo motivo, l'articolo 23 capoverso 1 lettera a OPAn vieta di pescare con la lenza con l'intenzione di rimettere i pesci in acqua.
- Gli Uffici federali partono dal presupposto che i pescatori utilizzino la lenza principalmente per catturare e prelevare pesci a scopo alimentare.
- Di principio, tuttavia, gli organi di controllo non possono accertare l'intenzione di un pescatore di rimettere in acqua i pesci catturati.
- In Svizzera non esistono acque in cui vige l'obbligo generale di rimettere in acqua i pesci catturati (pratica denominata «No kill» o «Catch & Release»).
- Nel quadro di riflessioni di natura ecologica, il legislatore ha rinunciato consapevolmente a imporre ai pescatori con la lenza l'obbligo generale di prelevare i pesci catturati.
- Come illustrato nelle spiegazioni relative all'articolo 23 capoverso 1 lettera a OPAn, in singoli casi i pesci catturati possono essere rimessi in acqua anche qualora i requisiti per il loro prelievo fossero soddisfatti. Ciò è tuttavia ammesso soltanto se sussiste un motivo rilevante a livello ecologico.
- In base alle disposizioni legali cantonali e nazionali, i pesci che non possono essere uccisi devono essere rimessi in acqua a seguito della cattura (p. es. lunghezza minima non raggiunta, cattura in periodo di divieto, specie protetta di principio).
- È prassi comune che i pescatori con la lenza, in base a una decisione individuale e a riflessioni di natura ecologica, di tanto in tanto rimettano in acqua anche pesci che soddisfano in realtà i criteri di prelievo. In questo contesto si presuppone che i pescatori effettuino le loro valutazioni in buona fede e adempiano la loro responsabilità individuale senza ledere la dignità dei pesci.
- Le popolazioni ittiche nelle acque svizzere sono tendenzialmente in calo. Molte specie vengono classificate come minacciate.
- Ogni pesce che sopravvive ha un'importanza ecologica per la sua popolazione. La classificazione tassonomica di un pesce non riveste alcun ruolo qualora si tratti di una specie ittica indigena.
- La disposizione relativa all'adduzione di un motivo rilevante a livello ecologico si riferisce principalmente alla capacità di sopravvivenza del pesce.
- Se un pesce catturato con la lenza è ritenuto capace di sopravvivere, di principio può essere rimesso in acqua secondo la decisione individuale del pescatore.
- Non sussiste alcun motivo rilevante a livello ecologico se:
 - a) il pesce appartiene a una specie indicata nell'allegato 3 dell'OLFP «Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna»;
 - b) durante la cattura il pesce è stato danneggiato in modo tale da comprometterne la sopravvivenza (sfinimento, ferite da lenza rilevanti, pesci di profondità);

- c) il pesce, le cui dimensioni sono idonee per il prelievo, è stato catturato mediante pesca con la lenza in acque in cui la sua riproduzione è impossibile o poco probabile (p. es. le trote arcobaleno nei laghetti di montagna).

Conclusioni

La pratica della pesca con la lenza con l'intenzione di rimettere in acqua i pesci è vietata di principio. Ogni pesce in grado di sopravvivere e di essere catturato può tuttavia essere rimesso in acqua qualora alla base vi sia una decisione individuale del pescatore per il singolo pesce o qualora il pesce appartenga a una specie di cui negli allegati 1 e 2 OLFP.

La rimessa in acqua deve avvenire con la massima cura possibile subito dopo la cattura. Le manipolazioni che sottopongono l'animale a stress (p. es. misurazione, peso, fotografie) vanno ridotte al minimo.

Si presuppone che i pescatori con la lenza effettuino le loro valutazioni e maneggino i pesci in buona fede e che adempiano alla loro responsabilità individuale senza ledere la dignità dei pesci.

Nel quadro della formazione che porta al conseguimento di un attestato di competenza si attribuisce molta importanza al comportamento corretto da adottare in relazione ai pesci da rimettere in acqua.

Si raccomanda ai Cantoni di segnalare in modo chiaro le acque e i metodi di cattura per cui non sussiste alcun motivo rilevante a livello ecologico e di comunicarle ai pescatori.

Nell'esecuzione dell'articolo 23 capoverso 1 lettera a OPAn non bisogna mai mettere in primo piano l'accertamento di singole violazioni, bensì l'identificazione di modelli e tendenze a lungo termine che lasciano intendere lo sviluppo di pratiche «Catch & Release» sistematiche oppure organizzate.